

**STATUTO**

**FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA**

**Articolo 1**

**DENOMINAZIONE E SEDE**

1. È costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE SVILUPPO CA' GRANDA" (di seguito anche la "Fondazione"), per iniziativa della "FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO", (di seguito anche il "Fondatore").
2. La Fondazione ha sede legale in Milano. La Fondazione può istituire e sopprimere sedi operative, sezioni staccate, rappresentanze e uffici sia in Italia sia all'estero.

**Articolo 2**

**SCOPI**

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.
2. La Fondazione si propone di promuovere il progresso della ricerca scientifica nel campo sanitario e biomedico. La Fondazione intende, in particolare, realizzare il proprio scopo attraverso la promozione e il sostegno dell'attività di studio, ricerca e sperimentazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, quale centro di eccellenza del Sistema Sanitario della Regione Lombardia.
3. La Fondazione ottiene i mezzi per realizzare i propri scopi, principalmente, attraverso la gestione e la valorizzazione del

patrimonio conferito dal Fondatore.

### **Articolo 3**

#### **ATTIVITA'**

1. La Fondazione, nell'ambito dell'attività di valorizzazione e gestione del proprio patrimonio potrà:

- promuovere la tutela, la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema agricolo, forestale e agroalimentare del proprio patrimonio con particolare riferimento alla sicurezza alimentare, alla gestione delle risorse sostenibili e allo sviluppo territoriale equilibrato, anche attraverso la promozione del progresso della ricerca scientifica nel campo della bioeconomia;
- perseguire la tutela, la promozione e la valorizzazione del proprio patrimonio storico-artistico culturale di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

2. La Fondazione, per il raggiungimento dei propri scopi, potrà svolgere ogni attività consentita dalla legge. In via esemplificativa e non esaustiva, potrà:

- amministrare, gestire e valorizzare i beni di cui sia proprietaria, usufruttuaria, locataria, comodataria o comunque di cui abbia il possesso e la legittima detenzione;
- stipulare convenzioni con enti pubblici e privati;
- ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi natura da enti privati, pubblici, nazionali ed internazionali;
- promuovere e realizzare ogni altra iniziativa che possa contribuire alla migliore realizzazione dei fini istituzionali.

## **Articolo 4**

### **PATRIMONIO**

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla dotazione indicata nell'atto costitutivo. Di detto complessivo patrimonio, l'importo di Euro 52.000,00 (cinquantaduemila virgola zerozero), già vincolato ai fini del riconoscimento, resta fissato quale patrimonio indisponibile, mentre ogni eccedenza attuale e futura resta nella disponibilità del Consiglio di amministrazione, fermi i vincoli di destinazione agli scopi statutari della Fondazione.

2. Tale patrimonio può essere accresciuto dagli apporti di beni mobili e immobili dei Membri della Fondazione, da eredità, legati, contributi pubblici e privati, donazioni ed erogazioni liberali con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio di amministrazione ad incrementarlo.

3. I redditi del patrimonio ed ogni altra entrata non destinata ad incrementare il patrimonio, ivi compresi i contributi pubblici e privati ed i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, costituiscono i mezzi per lo svolgimento delle stesse.

## **Articolo 5**

### **MEMBRI DELLA FONDAZIONE**

I membri della Fondazione sono:

- il Fondatore;
- i Partecipanti.

## **Articolo 6**

## **FONDATORE**

E' Fondatore la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

### **Articolo 7**

#### **PARTECIPANTI**

1. Sono Partecipanti le persone fisiche e giuridiche, pubbliche e private, e gli enti anche privi di personalità giuridica che contribuiscono alla vita della Fondazione ed alla realizzazione dei suoi scopi mediante significativi contributi in denaro, mediante conferimento di attività, anche professionale, o mediante l'attribuzione di beni materiali o immateriali.
2. Per contributo significativo si intende qualsiasi erogazione, pari o superiore all'ammontare stabilito dal Consiglio di amministrazione, effettuata a favore della Fondazione.
3. La qualifica di Partecipante e la relativa durata è deliberata dal Consiglio di amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi membri.

### **Articolo 8**

#### **ESCLUSIONE E RECESSO DEI PARTECIPANTI**

1. Il Consiglio di amministrazione delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti l'esclusione dei Partecipanti per gravi motivi tra cui, a titolo esemplificativo e non tassativo: inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente statuto o deliberati dagli organi

dell'ente, assunzione di incarichi in conflitto di interesse con quelli della Fondazione, comportamento giudicato incompatibile anche moralmente con la permanenza nella Fondazione. Nel caso di enti e di persone giuridiche l'esclusione è automatica nel caso di estinzione dell'ente a qualsiasi titolo avvenuta, di fallimento o di sottoposizione ad altre procedure concorsuali liquidatorie. L'accertamento di tali eventi spetta al Consiglio di amministrazione.

2. I Partecipanti possono, con almeno sei mesi di preavviso, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.

3. Coloro che sono esclusi o recedono dalla Fondazione o cessano per qualsiasi causa di farne parte non possono ripetere i contributi versati, né rivendicare diritti sul suo patrimonio.

## **Articolo 9**

### **ORGANI DELLA FONDAZIONE**

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di amministrazione;
- il Presidente;
- il Revisore unico.

## **Articolo 10**

### **GRATUITA' DELLE CARICHE**

Le cariche di Presidente, di membro del Consiglio di amministrazione e di membro del Collegio dei partecipanti sono gratuite.

## **Articolo 11**

## **IL COLLEGIO DEI PARTECIPANTI**

1. Il Collegio dei partecipanti è composto dai membri designati da ogni Partecipante nel numero di uno ciascuno.
2. Il Collegio dei partecipanti si dota di un proprio regolamento interno di funzionamento ed organizzazione.
3. Il Collegio dei partecipanti delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il Collegio dei partecipanti è presieduto dal Presidente della Fondazione che assiste alle riunioni senza diritto di voto, salvo nei casi di parità.
5. Il Collegio dei partecipanti può formulare pareri e proposte non vincolanti sulle attività e sui programmi della Fondazione e nomina un membro del Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 12**

## **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. La Fondazione, salvo quanto previsto dall'Atto Costitutivo, è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre a un massimo di otto membri.
2. Il Consiglio di amministrazione è così composto:
  - il Presidente;
  - i consiglieri in carica nell'organo amministrativo della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, limitatamente a quelli nominati dai fondatori di quest'ultima;
  - un componente nominato dal Collegio dei partecipanti.
3. Nei casi di mancata accettazione o di rinuncia al mandato da parte di un consigliere in carica nell'organo amministrativo del Fondatore

e di assenza del componente nominato dal Collegio dei partecipanti non si provvede a diversa designazione.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica da un minimo di tre ad un massimo di cinque anni, in conformità alla durata dell'organo amministrativo in carica del Fondatore.

5. La perdita della qualifica di consigliere nell'organo amministrativo del Fondatore comporta l'automatica decadenza dalla carica di consigliere della Fondazione.

6. Qualora durante il mandato vengano a mancare, per qualsiasi causa diversa da quella prevista al precedente comma 3, uno o più membri del Consiglio, il Presidente, o in mancanza il consigliere più anziano di età, ne promuove la sostituzione da parte del titolare del potere di nomina del componente venuto meno, che dovrà provvedervi entro i sessanta giorni successivi. Il consigliere così nominato rimarrà in carica fino alla scadenza del Consiglio in carica al momento della sua nomina.

### **Articolo 13**

#### **POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e controllo, escluso quello contabile, della Fondazione. Spetta inoltre al Consiglio di amministrazione, oltre ai poteri espressamente conferiti dal presente Statuto:

a. definire gli indirizzi generali dell'attività e l'organizzazione interna della Fondazione;

b. approvare il bilancio consuntivo e quello preventivo predisposti

dal Direttore generale;

c. deliberare in merito a fondi da erogare ai sensi dell'art. 15;

d. deliberare in ordine alle accettazioni di eredità, legati e donazioni;

e. definire gli indirizzi generali per la stipulazione dei contratti di affitto, di servitù, o d'uso e di comodato;

f. approvare eventuali regolamenti interni;

g. deliberare in ordine a convenzioni finalizzate alla ricerca;

h. nominare i membri del Comitato tecnico-scientifico;

i. nominare e revocare il Direttore generale, determinandone il compenso;

j. deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di beni mobili di valore superiore a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila virgola zerozero);

k. deliberare, previo parere da parte del Fondatore, in merito all'acquisto e all'alienazione di beni immobili;

l. deliberare, previo parere da parte del Fondatore, in merito alla costituzione di enti o società di qualsiasi natura;

m. deliberare, previo parere da parte del Fondatore, in merito all'assunzione e alla vendita di partecipazioni in enti o società di qualsiasi natura;

n. deliberare, previo parere vincolante da parte del Fondatore, eventuali modifiche statutarie;

o. deliberare, previo parere vincolante da parte del Fondatore, l'estinzione della Fondazione, la nomina dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio ai sensi dell'art. 21.



2. Il Consiglio di amministrazione può conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, sia al Direttore generale nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

#### **Articolo 14**

### **CONVOCAZIONE E QUORUM DELLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta all'anno. E' presieduto dal Presidente della Fondazione. E' convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, con avviso spedito con qualsiasi mezzo, anche telematico, che permetta l'attestazione della ricezione, con almeno otto giorni di preavviso. In caso di urgenza il Consiglio è convocato con le medesime modalità con almeno ventiquattro ore di preavviso. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo, il giorno e l'ora della riunione. Il Consiglio è comunque validamente costituito anche nel caso in cui non siano rispettate le modalità suddette, qualora intervengano alla riunione tutti i componenti in carica.

2. Per la validità delle sedute occorre la maggioranza dei componenti. Il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. Le delibere di cui al punto n) e o) del primo comma dell'art. 13 sono assunte con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti. Le delibere di cui ai punti i), j), k), l, m) del primo comma dell'art. 13

sono assunte con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti.

3. Il Consiglio può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio e/o video collegati, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il segretario, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

4. Le deliberazioni constano da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'adunanza e riportato sul libro verbali del Consiglio di amministrazione.

#### **Articolo 15**

##### **EROGAZIONI DEI FONDI**

1. 1. Il Consiglio di Amministrazione delibera circa l'attribuzione dei fondi indistinti alla Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico nell'ambito dello scopo sociale di cui all'art. 2.

2. In ogni caso il Consiglio di amministrazione non è autorizzato a concedere garanzie di versamenti futuri, mentre può deliberare versamenti rateali da devolversi anche in più esercizi alla condizione che le somme promesse vengano accantonate all'atto della deliberazione in un fondo appositamente costituito.

#### **Articolo 16**

##### **PRESIDENTE**

1. E' Presidente della Fondazione il Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico. La decadenza, per qualsiasi causa, dalla carica di Presidente della Fondazione

IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico comporta l'automatica decadenza da Presidente della Fondazione.

2. Nel caso in cui il Presidente della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico rinunci ad assumere la carica di Presidente della Fondazione, lo stesso sarà nominato dal Consiglio di amministrazione tra i propri componenti.

3. Il Presidente (salvo quanto previsto dal successivo art. 17) ha la legale rappresentanza della Fondazione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Collegio dei partecipanti e controlla l'esecuzione degli atti deliberati. Al Presidente spetta altresì:

- agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, con il potere di nominare procuratori, determinandone le attribuzioni;
- rilasciare procura per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

4. Il Presidente cura le relazioni con istituzioni, imprese, enti pubblici e privati, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e di sostegno alle iniziative della Fondazione.

5. In caso di assenza o impedimento del Presidente le funzioni ad esso attribuite dal presente Statuto sono esercitate dal consigliere più anziano di età.

## **Articolo 17**

### **DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore generale è nominato dal Consiglio di amministrazione

di norma nella prima riunione successiva a quella di insediamento ed è scelto fra persone, estranee al Consiglio, in possesso di competenze ed esperienze coerenti con gli scopi sociali della Fondazione.

2. Egli cessa dalla carica unitamente al Consiglio che lo ha nominato, ma può essere riconfermato. Qualora ricorressero gravi motivi, il Consiglio di amministrazione, con delibera assunta con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti, può revocare il Direttore generale.

3. Il Direttore generale:

- sovrintende l'attività della Fondazione nel quadro dei programmi, degli obiettivi e delle direttive approvati dal Consiglio di amministrazione;
- sovrintende la gestione finanziaria, amministrativa ed economico-contabile della Fondazione;
- redige la proposta di bilancio preventivo e consuntivo;
- partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione;
- è responsabile dell'organizzazione e gestione del personale; dispone il conferimento degli incarichi in coerenza con l'organizzazione interna deliberata dal Consiglio di amministrazione; assume la qualità di datore di lavoro;
- assume la qualità di titolare del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003;
- esercita tutte le funzioni eventualmente conferitigli dal Consiglio

di amministrazione;

- compie tutti gli atti utili al raggiungimento degli scopi della Fondazione, ferme restando le competenze inderogabili attribuite al Consiglio di amministrazione e nei limiti del bilancio preventivo approvato dal Consiglio;

- ha la legale rappresentanza della Fondazione nei limiti delle competenze attribuite.

4. Il Direttore generale ha un dovere di informazione nei confronti del Consiglio di amministrazione sul generale andamento della gestione, sulla sua prevedibile evoluzione, sulle operazioni di maggior rilievo per dimensioni.

#### **Articolo 18**

#### **COMITATO TECNICO - SCIENTIFICO**

1. Il Comitato tecnico-scientifico è organo consultivo composto da persone con competenze note nelle varie discipline indispensabili per la realizzazione delle attività della Fondazione.

2. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da un numero dispari variabile da tre a cinque componenti determinato dal Consiglio di amministrazione.

3. Il Consiglio di amministrazione approva il regolamento riguardante il funzionamento del Comitato. Per scopi ed esigenze particolari, il Consiglio di amministrazione può chiamare a far parte temporaneamente del Comitato scientifico soggetti aggiuntivi, motivandone la scelta.

4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore generale.

5. I membri del Comitato tecnico-scientifico durano in carica quanto i membri del Consiglio di amministrazione, pertanto decadono unitamente a questi ultimi, e possono essere riconfermati.

6. La carica di membro del Comitato tecnico-scientifico è gratuita e il Consiglio di Amministrazione può riconoscere un rimborso spese.

### **Articolo 19**

#### **IL REVISORE UNICO**

1. Il controllo contabile della Fondazione è affidato ad un Revisore unico.

2. Il Revisore unico è nominato dal Fondatore che ne determina il compenso.

3. Il Revisore unico deve essere iscritto al Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Il Revisore unico vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposita relazione, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore unico, inoltre, ha il compito di vigilare sulla conformità alla legge ed allo statuto dell'attività della Fondazione.

5. Il Revisore unico dura in carica tre esercizi e può essere riconfermato.

6. Il Revisore unico può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

### **Articolo 20**

#### **ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO**

1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 30 aprile il Consiglio di amministrazione approva il bilancio consuntivo relativo all'anno precedente ed entro il 31 dicembre il bilancio preventivo relativo all'anno successivo.

2. I bilanci devono restare depositati presso la sede della Fondazione nei quindici giorni che precedono il Consiglio convocato per la loro approvazione.

3. Ogni provento, anche derivante da attività commerciali accessorie o da altre forme di autofinanziamento, sarà destinato esclusivamente per la realizzazione dei fini istituzionali. E' vietata la distribuzione di utili e avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

#### **Articolo 21**

#### **ESTINZIONE E DEVOLUZIONE**

1. La Fondazione si estingue per le cause di cui all'articolo 27 del codice civile.

2. In caso di estinzione della Fondazione per qualsiasi causa il patrimonio sarà devoluto alla Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico.

#### **Articolo 22**

#### **RINVIO**

1. In quanto organismo di diritto pubblico ai sensi dell'art. 3, comma 26, del Codice dei contratti pubblici approvato con il d.lgs. 12 aprile

2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni, alla Fondazione si applicano le disposizioni del medesimo Codice.

2. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle norme del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle leggi in materia.

Letto, confermato e sottoscritto

F.to Giancarlo Maria Cesana

F.to Achille Costantino Lanzarini teste

F.to Massimo Aliberti teste

F.to Debora Ferro notaio